



Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
III Sezione Civile

In persona del Giudice Unico dott.ssa Raffaella Gabriel ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al R.G. n. 9331/2016 promossa da:
Cantiere Navale Artigiano di Cesare Delogu, in persona del titolare

Avv. W. Riedweg

-parte attrice opponente-

contro

Gardella Gino srl, in persona del legale rappresentante pro tempore

Avv. G. Domini e C. Uva

-parte convenuta opposta-

CONCLUSIONI.

- **Per Cantiere Navale Artigiano di Cesare Delogu, in persona del titolare:** come da memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc;
- **per Gardella Gino srl, in persona del legale rappresentante pro tempore:** come da memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc;

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Letti gli atti, i documenti, il verbale di causa, le conclusioni precisate dalle parti, sentite le parti in sede di discussione orale della causa;

1. - premesso che il Tribunale di Genova emetteva in data 17.05.2016 il decreto ingiuntivo n. 1974, con il quale ingiungeva a Cantiere Navale Artigiano di Cesare Delogu il pagamento (nel prosieguo, CNA), entro quaranta giorni, in favore di Gardella Gino srl (nel prosieguo, Gardella), della





somma di euro 228.228,47, oltre interessi e spese di procedura, per *"prestazioni consistenti sia in lavorazioni di riparazione/costruzione su imbarcazioni, sia in prestazione di servizi"* (punto n. 8 pag. 2 ricorso monitorio);

2. - rilevato che CNA proponeva opposizione, sulla base dei motivi che seguono;

2.1. - il Giudice adito, in forza della clausola compromissoria di cui all'art. 18 del contratto del 05.03.2009 (doc. 2) secondo cui *"ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente accordo verrà deferita in via esclusiva al giudizio di tre arbitri rituali ..."*, è privo di giurisdizione e/o competenza;

2.2. - le pretese di Gardella non sono provate, essendo fondate solo su fatture ed estratti di scritture contabili e non sulla dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto di credito, di cui la società è onerata nell'ambito del giudizio di cognizione;

2.3. - l'azione è infondata nel merito, atteso che Gardella ha addebitato a CNA importi che non aveva, sulla base della normativa pubblicistica che governa la materia e degli accordi intercorsi tra le parti, diritto a richiedere, emettendo *"fatture per prestazioni in larga parte inesistenti e comunque relative a servizi non consentiti a Gardella in quanto escluse dalla concessione demaniale ..."*, ovvero emettendo fatture *"per servizi mai resi o comunque che non aveva diritto di richiedere in quanto già previste dalle Tariffe(addebiti elettricità, acqua, canoni IMU e RSU"* (pag. 7 citazione). Precisamente, CNA sviluppa il motivo di opposizione assumendo che:

2.3.1. - CNA svolge la propria attività (di rimessaggio, riparazione e restauro imbarcazioni e navi da diporto ecc.





...) all'interno del capannone sito in Genova, Calata Boccardo dal 2005;

2.3.2. - a luglio 2007 CNA ha stipulato con Gardella - titolare della concessione demaniale marittima n. 2234 del 3.5.2006 (doc. 4)- contratto di subconcessione ex art. 45 bis cod. nav. (doc. 5), con decorrenza dal 1.7.2007 al 31.12.2008 (senza possibilità di rinnovo), relativo alla porzione di mq 149 (130 al piano ammezzato e 19 al piano terreno), nel quale si prevedeva all'art. 4, circa il corrispettivo, che *"... Delogu si obbliga a corrispondere a Gardella il pro quota concessorio determinato dall'Autorità Portuale di Genova, con i relativi accessori ... Il corrispettivo verrà modificato annualmente mediante applicazione della variazione di aggiornamento per il rinnovo delle concessioni fissata con provvedimento del competente Ministero"*;

2.3.3 - Gardella ha concesso, di fatto, dal 2008, ulteriori spazi per circa mq 1100 (700 al piano terra e 400 di area scoperta), risultando quelli di cui al contratto quasi subito insufficienti;

2.3.4. - in data 5.3.2009 Gardella *"ha quindi formalizzato con CNA la concessione in uso delle medesime aree (mq 149) di cui al contratto datato luglio 2007, omettendo l'indicazione delle ulteriori aree coperte/scoperte per complessivi mq 1100 circa in uso da parte di CNA quantomeno dal 2008"* (punto 5 pag. 4 citazione). Il regolamento contrattuale contemplava il medesimo corrispettivo già pattuito nel 2007 e stabilisce la decorrenza dal 5.3.2009 al 31.12.2010 (senza possibilità di rinnovo);

2.3.5. - i canoni addebitati da Gardella a CNA sono illegittimi perché non rispettosi della disciplina pubblicistica di cui agli art. 45 bis c.n. -che regola la subconcessione di attività oggetto di concessione-, 16 decreto 711/2007 dell'Autorità Portuale di Genova -che





stabilisce come il canone di subconcessione per l'uso di aree demaniali non può essere superiore al canone determinato per l'uso demaniale dei beni stessi dall'Autorità Portuale-: il canone nella fattispecie richiesto dalla sub-concedente è, infatti, superiore a quello demaniale determinato dall'Autorità (doc. 10) e, per le aree di mq 1100 non oggetto di subconcessione, privo di titolo giustificativo;

2.3.6. - l'ammontare degli importi pagati in eccedenza rispetto a quelli dovuti, richiesti -si ripete- mediante l'emissione di *"fatture per prestazioni in larga parte inesistenti e comunque relative a servizi non consentiti a Gardella in quanto escluse dalla concessione demaniale"*, è pari ad euro 472.160,10 (doc. 12), di cui Grdella risulta quindi debitrice;

2.4. - Gardella ha illegittimamente richiesto la restituzione delle aree con mail del 13.10.2014 (doc. 7), cui è seguita l'effettiva riconsegna entro la fine del medesimo mese da parte di CNA, con conseguente causazione di pregiudizi per la diminuzione del fatturato (docc. 13,14,15) e diritto della sub-concessionaria al risarcimento dei relativi danni, per una somma non inferiore ad euro 100.000,00;

2.5. - CNA è creditrice degli ulteriori importi di cui al doc. 16, per forniture di beni e prestazione di servizi resi in favore di Gardella, per l'importo di euro 138.240,00;

2.6. - CNA ha provveduto al pagamento, relativamente alle somme oggetto del ricorso monitorio, di molte fatture (doc. 17), come specificate al punto 10, pagg. 8,9 citazione;

2.7. - i servizi non ricompresi nella tariffa, come meglio specificati al punto 11 pag. 9 citazione, non risultano dovuti;





3. - rilevato che CNA chiedeva quindi la revoca del decreto ingiuntivo in forza della clausola compromissoria e dell'infondatezza della domanda monitoria, nonché, in via riconvenzionale, la condanna di Gardella al pagamento della somma di euro 710.400,10, a titolo di inadempimento di Gardella alle obbligazioni assunte o, in via subordinata, a titolo di indebito arricchimento;

4. - rilevato che Gardella si costituiva in giudizio: contestava primo luogo, l'eccezione di difetto di giurisdizione e/o competenza basata sulla clausola compromissoria, atteso che in base agli artt. 18 e 19 del contratto del 5.3.2009 la competenza spetta al G.O., trattandosi di azione incardinata in via monitoria per prestazioni che non rientrano, perlopiù, nel perimetro del contratto, bensì si fondano su accordi o ordini diversi rispetto alla scrittura privata del 5.3.2009; ribadiva, in secondo luogo, la fondatezza della domanda monitoria, trattandosi di credito, mai contestato, per prestazioni consistenti in lavorazioni di riparazione/costruzione su imbarcazioni e in prestazioni di servizi (alaggio, varo, ormeggio) rese da Gardella dal 2012 in favore di CNA e, solo in parte, per consumi e canoni, come risultanti dal negozio; faceva presente, inoltre, che tutti i lavori eseguiti da CNA venivano regolarmente contabilizzati, così come i pagamenti effettuati da CNA;

5. - rilevato che Gardella chiedeva quindi che il Giudice, dichiarata la propria competenza, concedesse la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e rigettasse l'opposizione;

6. - con ordinanza del 21.12.2016, il Giudice riteneva l'eccezione sollevata da parte opponente di difetto di giurisdizione non suscettibile di definire il giudizio, rigettava l'istanza di parte convenuta opposta ex art. 648 cpc e concedeva i termini ex art. 183 comma 6 cpc;





7. - la causa veniva istruita mediante l'espletamento di prova orale e di CTU;

8. - all'udienza del 13.10.2021 le parti precisavano le conclusioni e il Giudice assegnava loro i termini ex art. 190 cpc;

9. - ritenuta l'infondatezza dell'eccezione di cui al punto 2.1. di difetto di competenza/giurisdizione per la presenza della clausola compromissoria, contenuta nell'art. 18 della scrittura del 5.3.09, secondo cui *"ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente accordo verrà deferita in via esclusiva al giudizio di tre arbitri rituali ..."*, seguito dalla pattuizione dell'art. 19 in base alla quale *"per qualsiasi controversia/ procedura riconducibile al presente accordo che per legge non potesse essere sottoposta ad Arbitri, vi sarà la competenza esclusiva del Foro di Genova"*:

9.1. - con ordinanza del 20.12.2016 il Giudice ha affermato *"ritenuto che l'eccezione sollevata dalla parte opponente di difetto di giurisdizione non sia suscettibile di definire il giudizio"*;

9.2. - la Suprema Corte, nella sentenza 7501/2014, ha espresso il principio per cui *"... Questa Corte ha già avuto modo di escludere che, tramite la clausola compromissoria contenuta in un determinato contratto, la deroga alla giurisdizione del giudice ordinario e il deferimento agli arbitri si estendano a controversie relative ad altri contratti, ancorché collegati al contratto principale, cui accede la predetta clausola (Cass. 11 aprile 2001 n. [5371](#))"* (cfr. motivazione);

9.3. - l'oggetto della fattispecie concerne quasi esclusivamente prestazioni ulteriori rispetto al rapporto di sub-concessione del 5.3.2009 stipulato tra le parti. Come





emergerà dal prosieguo della sentenza, infatti, le prestazioni e i servizi oggetto di causa si basano su "accordi od ordini diversi e separati dalla scrittura del 5.3.2009". Essi, cioè, seppur contemplati dalla medesima, ove, all'art. 11, prevede che "Gardella provvederà all'organizzazione e gestione di determinati servizi che verranno fatturati, con modalità da convenirsi, secondo un prezzario a parte. I costi di tali servizi saranno maggiorati di una percentuale che terrà conto delle spese generali e di regia che Gardella andrà a sostenere", concretano negozi differenti dal contratto principale;

9.4. - come tali, secondo l'insegnamento della Suprema Corte pocanzi ricordato, non sono attratti nella competenza dell'Arbitro;

9.5. - le considerazioni che precedono consentono di assorbire la questione dell'interpretazione della successiva clausola n. 19 sopra riportata, poiché irrilevante;

10. - ritenuta la fondatezza della domanda monitoria e, specularmente, l'infondatezza delle eccezioni sollevate dall'opponente di cui ai punti 2.2. e 2.3. (sui rapporti di dare/avere cfr. infra al punto 12), sulla base delle considerazioni che seguono;

10.1. - la prova orale espletata ha dimostrato che per il periodo 2012-2014 (oggetto del ricorso monitorio) Gardella ha eseguito in favore di CNA diverse prestazioni ulteriori a quelle della sub-concessione, consistenti perlopiù in scarico di imbarcazioni, alaggio, varo, assistenza di sommozzatori in fase di alaggio, alberamento, sosta.

Ciò emerge dalla deposizione di Roberto Lagomarsino, gruista di Gardella e quindi particolarmente informato sulle lavorazioni, il quale, con dichiarazioni sufficientemente puntuali, ha confermato le circostanze dedotte nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc di Gardella volte a dimostrare





l'effettuazione delle prestazioni sopra enumerate, confermando altresì che la loro esecuzione (di tutte tranne l'attività di aiuto ai sommozzatori, di cui non ricorda la provenienza della commissione), è avvenuto su incarico di CNA.

Tale testimonianza non risulta smentita da quella di Roberto De Simone, sentito in prova contraria diretta sui capitoli 26 ss. di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 cpc, poiché egli ha rilasciato dichiarazioni generiche, o ha affermato di non essere informato; inoltre, egli ha comunque dato atto che delle movimentazioni avvenivano anche con personale e gru di Gardella.

Solo l'alberamento della Bavaria BMB 42 Virtess Fly non è avvenuto (trattasi infatti di imbarcazione priva di albero), secondo la concordante deposizione dei due testi, ma trattasi di una singola e marginale prestazione.

Circa la dichiarazione di R. de Simone, circoscritta peraltro al solo capitolo 27, che le decisioni venivano assunte da Delogu, si osserva che ciò non è rilevante ai fini di causa, poiché non esclude che la prestazione sia stata compiuta da Gardella su incarico di CNA.

Le risultanze testimoniali non appaiono superate neppure dall'interpello di Massimo Messina, legale rappresentante di Gardella, il quale ha rilasciato dichiarazioni contraddittorie: dopo aver riferito sul capitolo 27 di CNA, peraltro con dichiarazioni generiche, che le movimentazioni sono state fatte da esterni, nelle affermazioni successive ha riferito il contrario, oppure che le foto riguardano altri cantieri, o che non corrispondono alla realtà dei fatti (tranne che con riguardo alla imbarcazione Aicon 72 D. Gold) o che non ricorda i fatti.

L'analisi del quadro probatorio come ora sintetizzato va poi completata con l'esame delle deposizioni sui capitoli da 10 a 21 formulati da CNA nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2





cpc, volti a dimostrare che le prestazioni di Gardella sono consistite perlopiù in mera sosta di imbarcazioni di CNA (sulla valenza giuridica di tali prestazioni si rinvia al successivo punto 10.3.): dalle dichiarazioni di Lagomarsino, De Simone, Soru, emerge sì che per diverse imbarcazioni la prestazione resa da Gardella in favore di CNA fosse di sosta, ma anche che, oltre alla sosta, vi erano altre movimentazioni, ulteriori altresì al varo e all'alaggio.

Tali risultanze, unitamente, a quelle esaminate precedentemente, dimostrano che le lavorazioni effettuate da Gardella per CNA fossero molteplici e diversificate;

10.2. - la prova documentale ha confermato e rafforzato gli esiti della prova orale.

Il documento n. 8 di Gardella consiste in corrispondenza tra CNA e Gardella, in cui CNA chiede la fatturazione di lavorazioni, perlopiù di alaggio, varo, sosta; ciò dimostra l'esecuzione delle prestazioni.

Il documento n. 9 è l'insieme dei rapporti di intervento, effettuati da Gardella e firmati da CNA, con l'indicazione, per ognuno, del tipo di prestazione.

Il doc. n. 10 consiste nuovamente in uno scambio di corrispondenza, che denota il susseguirsi di accordi su soste di molteplici imbarcazioni per diversi periodi.

Tale istruttoria documentale dimostra, così, la correttezza della ricostruzione di Gardella secondo cui le prestazioni oggetto di causa consistono in *"accordi od ordini diversi e separati dalla scrittura del 5.3.2009"*: da essa emergono, infatti, come ora analizzato, continue pattuizioni specifiche su lavorazioni diverse ed ulteriori rispetto a quella meramente sub-concessoria, nonché la loro effettiva esecuzione da parte di Gardella in favore di CNA.

Ciò suffraga, peraltro, quanto argomentato nel punto 9.;

10.3. - occorre a tal punto chiarire la valenza giuridica delle prestazioni di mera sosta.





Parte attrice in opposizione sostiene che le somme richieste a tale titolo da Gardella non sono dovute, perché, mediante la fatturazione di esse, Gardella avrebbe in realtà richiesto un canone per la concessione, di fatto, a decorrere dal 2008, di uno spazio ulteriore di circa 1100 mq, esulante dalla sub-concessione; per tale ulteriore area, Gardella, tuttavia, in difetto di autorizzazione alla sub-concessione ed in difetto di una formale sub-concessione, non avrebbe titolo a richiedere alcunchè, o comunque non potrebbe richiedere un canone eccedente quello concessorio ex art. 45 cod. nav e 16 decreto 711/2007 dell'Autorità Portuale.

Tale ricostruzione conduce CNA a contestare anche la CTU in comparsa conclusionale, affermando, a pag. 30 della memoria, che l'ausiliario non ha considerato la fattura n. 1617/2019, la quale concerne una occupazione *sine titolo* di un'area coperta demaniale per circa mq 1212 da parte di soggetti non autorizzati, tra cui CNA e che *"rappresenta documentale conferma dell'utilizzazione di aree demaniali assentite a Gardella da parte di soggetti privi di titolo per quelle aree"*, nonché sostenendo, a pag. 32, che *"Il ctu ha quindi interpretato in modo limitato il primo quesito posto, conseguentemente non ha fornito risposta alcuna su quanto effettivamente Gardella ha richiesto e percepito da CNA quali canoni e consumi non dovuti per il periodo considerato ma bensì avrebbe dovuto confrontare tutte le soste fatturate a CNA a tariffe "libere e commerciali" e confrontarle con quanto corrisponde alla tariffa demaniale ex art. 45 bis c.n."*.

Premesso che le osservazioni critiche alla CTU, svolte, come nella fattispecie, per la prima volta, in sede di comparsa conclusionale, non sono ammissibili (Cass. 22316/2020), la ricostruzione offerta da CNA non è provata:





- Con scrittura del luglio 2007 (doc. 4 opponente) Gardella concedeva in sub-concessione a CNA ex art. 45 bis cod. nav. l'area di 149 mq in Calata Boccardo per il periodo 1.7.2007-31.12.2008;
- Con scrittura del 5.3.2009 le parti stipulavano il medesimo accordo per il periodo 5.3.2009-31.12.2010 (doc. 2);
- L'Autorità Portuale autorizzava Gardella ad affidare parti della gestione della attività oggetto di concessione a varie società, tra cui CNA (docc. 5, 6, il secondo dei quali specifica per uno spazio di mq 170);
- L'art. 11 della scrittura del 5.3.2009 già citato (punto 9.3.) prevedeva la possibilità per Gardella di organizzare e gestire servizi diversi in favore di CNA.

Tali risultanze documentali non contemplano la asserita sub-concessione del 2008 per l'area di mq 1.100,00.

Inoltre, CNA non ha specificamente dedotto, né dimostrato né, invero, offerto di provare, neppure mediante prova orale, la conclusione di un accordo nel 2008, con Gardella, di sub-concessione di un ulteriore spazio di 1100 mq (senza che occorra in questa sede interrogarsi sulla validità di tale eventuale pattuizione). L'invocata concessione "di fatto" integra un'allegazione generica, la quale è peraltro rimasta priva di riscontro probatorio, considerato che, dalla prova orale espletata, come esposto al punto 10.1., non è neanche emerso che la sosta fosse l'unica prestazione resa da Gardella, nè che essa avvenisse ed occupasse interamente l'area, peraltro non chiaramente identificata, degli ulteriori 1100 mq.

In difetto di dimostrazione di tali elementi, la tesi di CNA va disattesa;





11. - ritenuto, quanto alla debenza dei consumi acqua, energia elettrica, riaddebiti IMU, RSU (punto 2.7.), che trattasi di consumi connessi alla sub-concessione e di cui i testi Lagomarsino e Soru, quanto alle utenze, hanno dichiarato vi fossero dei sub-contatori. Esse risultano pertanto dovute;

12. ritenuto che, alla luce delle considerazioni svolte ai punti 10 e 11, possono regolarsi i rapporti dare/avere tra le parti, con riguardo alla domanda monitoria e a quella riconvenzionale di CNA relativa ad importi pagati in eccedenza (cfr. punto 2.3.6 e punto 2.7.), oltre che ai pagamenti da CNA effettuati (punto 2.6. e prova ulteriore offerta in corso di causa).

A tal fine si fanno proprie le conclusioni cui è giunto il CTU, il cui elaborato è corredato da ampie ed esaustive analisi tecniche nonché da logiche motivazioni e al quale, quindi, si fa integrale rinvio.

Il CTU offre due soluzioni diverse, che conducono all'individuazione di un credito di Gardella in misura differente: nel primo conteggio, che corrisponde al credito azionato in via monitoria, sono calcolati solo i pagamenti risultanti dall'estratto conto Gardella; nel secondo, anche quelli emergenti da copia di buoni di consegna e foglio riepilogativo.

Il Giudice ritiene di dover accogliere tale secondo calcolo, perché i pagamenti di cui al doc. 32 sono stati riconosciuti da Massimo Messina in sede di interpello e da Alice Soru in sede di deposizione testimoniale.

Ne consegue che la domanda di Gardella è fondata e va accolta nella misura di euro 193.108,97, al cui pagamento CNA va quindi condannata;

13. - ritenuto, quanto alla domanda di riconvenzionale di CNA volta ad ottenere il pagamento di euro 138.240,00, per prestazioni di servizi e forniture rese in favore di





Gardella (punto 2.5.), che essa è infondata, poiché non sufficientemente provata.

Il doc. 16 prodotto da CNA consiste in una mera fattura la quale descrive i lavori asseritamente eseguiti ed il conteggio delle "ore lavorate", individuate in 3.840, le quali, moltiplicate per la tariffa oraria pari ed euro 36,00 ed aggiunto l'importo di IVA, conduce alla somma sopra riportata. Esso, quindi, in presenza di contestazione, non prova l'esecuzione delle prestazioni.

Il teste De Simone ha elencato delle lavorazioni svolte da CNA, ma riferisce di prestazioni perlopiù svolte in collaborazione tra le due società; circa le ore di lavoro, afferma di non saperle quantificare e non saperle suddividere tra quelle di competenza CNA e quelle di competenza Gardella.

R. Lagomarsino ha dichiarato che non è in grado di riferire e ha dato anch'egli atto di una collaborazione amichevole tra le due società.

I. Rostirolla ha riconosciuto molte delle lavorazioni effettuate, tuttavia ha riferito anch'egli di una grande collaborazione, così da non poter quantificare le ore di lavoro prestate da CNA.

In difetto di prova di tale elemento ed in presenza di prova non esaustiva sulle prestazioni, il credito non è dimostrato, cosicché la domanda va rigettata;

14. ritenuto, quanto alla domanda di riconvenzionale di CNA volta ad ottenere il risarcimento del danno derivato dall'aver dovuto restituire illegittimamente l'area (punto 2.4.), che essa è infondata:

- la scrittura del 5.3.2009 prevedeva la cessazione automatica del rapporto in data 31.12.2010, senza possibilità di rinnovo tacito (art. 3);
- la permanenza di CNA nel godimento degli spazi oggetto di subconcessione, quindi, non è riconducibile ad un rinnovo





tacito del rapporto, bensì ad un tardivo adempimento all'obbligazione di restituzione del bene, assimilabile alla previsione in materia locatizia di cui all'art. 1591 cc;

- la richiesta di Gardella del 13.10.2014 non è pertanto illegittima;

- CNA, inoltre, non ha provato il nesso causale tra la diminuzione del fatturato e la liberazione degli spazi.

La domanda va quindi rigettata;

15. - ritenuto, quanto alle spese di lite della fase monitoria e del giudizio di opposizione, che, esse, stante l'accoglimento, in via marginale, dell'opposizione (vedi punto 12.), vanno compensate per 1/5; per i restanti 4/5 seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in attuazione del dm 55/2014 e avuto riguardo allo scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00;

16. - ritenuto, quanto alle spese di CTU, come separatamente liquidate, che esse vanno definitivamente poste a carico di CNA;

P. Q. M.

Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Gabriel, definitivamente pronunciando, *contrariis relictis*, così decide:

- 1) revoca il decreto ingiuntivo n. 1975/2016;
- 2) dichiara tenuta e per l'effetto condanna Cantiere Navale Artigiano di Cesare Delogu al pagamento, in favore di Gardella Gino srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di euro 193.108,97, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla domanda al saldo;
- 3) rigetta le domande riconvenzionali di Cantiere Navale Artigiano di Cesare Delogu;
- 4) compensa le spese di lite nella misura di 1/5;
- 5) condanna Cantiere Navale Artigiano di Cesare Delogu al pagamento, in favore di Gardella Gino srl, in





persona del legale rappresentante pro tempore, di
4/5 delle spese di lite, che liquida per la
frazione in euro 325,20 per esborsi ed in euro
12.452,00 per compenso, oltre spese generali, iva e
cpa come per legge;

- 6) pone le spese di CTU, come separatamente liquidate,
definitivamente a carico di Cantiere Navale
Artigiano di Cesare Delogu.

Genova, 25.01.2022

Il Giudice

dott.ssa Raffaella Gabriel

Arbitrato in Italia

